

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'  
DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**

# INDICE

## *CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI*

<b>Art. 1</b>	<b>Oggetto del Regolamento</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Contenuto dell'autorizzazione</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Requisiti</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Tipologia delle autorizzazioni</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Attività svolte nel domicilio</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Commissione Consultiva Comunale</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Compiti della Commissione</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Funzionamento della Commissione</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Ricorsi</b>

## *CAPO II ° NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE*

<b>Art. 11</b>	<b>Domanda di autorizzazione</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Rilascio dell'autorizzazione</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Inizio dell'attività</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Modifiche</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Cessazione dell' attività</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Subingresso in attività esistente</b>
<b>Art. 17</b>	<b>trasferimento di sede</b>

## *CAPO III° NORME IGIENICO SANITARIE*

<b>Art. 18</b>	<b>Accertamenti igienico sanitari e requisiti dei locali</b>
<b>Art. 19</b>	<b>Requisiti igienici delle attrezzature</b>
<b>Art. 20</b>	<b>Norme igieniche per l'esercizio della attività</b>
<b>Art. 21</b>	<b>Controlli sanitari del personale</b>

## *CAPO IV° ORARI E TARIFFE*

<b>Art. 22</b>	<b>Orari</b>
<b>Art. 23</b>	<b>Tariffe</b>

## *CAPO V° DISTANZE*

<b>Art. 24</b>	<b>Distanza tra gli esercizi</b>
----------------	----------------------------------

## *CAPO VI° CONTROLLI E SANZIONI*

<b>Art. 25</b>	<b>Controlli</b>
<b>Art. 26</b>	<b>Sanzioni</b>
<b>Art. 27</b>	<b>Abusivismo</b>
<b>Art. 28</b>	<b>Sospensione, revoca e decadenza dell' autorizzazione</b>

## **CAPO VII° NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 29**      **Norme transitorie e finali**
- Art. 30**      **Abrogazione norme precedenti**
- Art. 31**      **Entrata in vigore del regolamento**

**CAPO I°**  
**(Disposizioni generali)**

**Art.1**  
**(Oggetto del Regolamento)**

- 1)- Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14.02.63 n.161, modificata dalla Legge 23.12.70 n.1142 ed integrata dalla Legge 29.10.84 n.735, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento;
- 2)- Nel caso in cui tali attività siano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo , anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualsiasi prodotto, devono sottostare alle Leggi e disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo;
- 3)- Non sono soggette al presente Regolamento:
  - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.34 n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art.2**  
**(Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività)**

- 1)- Chiunque intende esercitare nell'ambito del territorio comunale di cui all'art. 1 del presente regolamento, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Funzionario competente, previo parere della commissione comunale di cui al successivo art.7;
- 2)- Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o portatrici di handicap da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

**Art.3**  
**(Contenuto dell'autorizzazione)**

- 1)- L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati;
- 2)- L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di cui all'art. 1 con quella di estetista e/o mestieri affini nella stessa sede purchè per ogni specifica attività il richiedente sia in possesso delle necessarie qualifiche professionali o esista un socio lavorante provvisto di tali qualifiche.

3)- I locali adibiti all'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna devono essere fisicamente separati da quelli destinati all'attività di estetista.

#### **Art.4 (Requisiti)**

1)- L'autorizzazione è concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.70 n.1142, certificata dalla C.P.A.;
- b) idoneità igienico sanitaria ed urbanistico - edilizia dei locali e delle attrezzature ai sensi dei successivi articoli;
- c) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi del vigente regolamento locale d'igiene tipo.

#### **Art.5 (tipologia delle autorizzazioni)**

1)- Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

- a) **BARBIERE o PARRUCCHIERE PER UOMO** : trattasi di attività riferita esclusivamente a soggetti di sesso maschile consistente nel:
  - taglio dei capelli;
  - taglio della barba;
  - esecuzione di acconciature;
  - colorazione e decolorazione dei capelli;
  - applicazione di parrucche;
  - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- b) **PARRUCCHIERE PER DONNA** : trattasi di attività riferita esclusivamente a soggetti di sesso femminile consistente nel:
  - taglio dei capelli;
  - esecuzione di acconciature;
  - colorazione e decolorazione dei capelli;
  - applicazione di parrucche;
  - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- c) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**: trattasi di attività su soggetti di entrambi i sessi consistente nell'esecuzione delle operazioni elencate ai precedenti punti a) e b).

**Art.6**  
**(Attività svolte nel domicilio)**

1)- Le attività di cui al punto 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali destinati all'attività siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla Legge, ivi comprese quelle relative alla destinazione ed uso degli immobili, ed al presente regolamento.

**Art. 7**  
**(Commissione Consultiva Comunale)**

1)- La Commissione consultiva comunale prevista dall'art.2/bis della Legge 14.02.63 n.161, come modificata dalla Legge 23.12.70 n.1142 è nominata dal Sindaco e scade al termine del mandato elettorale stesso, anche se le relative funzioni continuano ad essere esercitate fino alla nomina della nuova commissione.

2)- La Commissione consultiva è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è così composta:

- a) n.3 rappresentanti effettivi delle Associazioni Provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative a livello Provinciale;
- b) n.3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali degli stessi più rappresentative a livello provinciale;
- c) dal responsabile del settore I.P.A.T.S.L.L. dell'A.S.L. o da un suo delegato.
- d) dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria operante sul territorio Comunale.

**Art. 8**  
**(Compiti della Commissione)**

1)- La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) Domande tese ad ottenere nuove autorizzazioni;
- b) Domande di trasferimento dei laboratori esistenti;
- c) Domande di modifica o di aggiunta di nuova tipologia in un laboratorio esistente;
- d) Sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) Revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) Domande di subingresso in un'attività esistente se vengono chieste modificazioni all'autorizzazione.

2)- La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

3)- Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione del comparto artigianale.

4)- Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all' Ufficio Protocollo del Comune.  
Qualora la domanda presentata risultasse incompleta, si riterrà valida la data di integrazione della stessa.

### **Art.9** **(Funzionamento della Commissione)**

1)- Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, il Comune, qualora non pervengano le designazioni di cui al precedente art.7, provvede ugualmente a costituire la medesima scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esercenti l'attività nel Comune oppure scegliendo fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

2)- Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con un numero di membri non inferiore a quattro. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3)- Funge da Segretario della Commissione un impiegato Comunale.

4)- In caso di dimissioni, di perdita dei requisiti o decesso, il Comune provvede alla sostituzione del membro della Commissione.

Nel caso di assenza ingiustificata per più tre sedute consecutive dei rappresentanti di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente art.7, il Comune può provvedere alla sostituzione del membro della Commissione.

La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio della stessa, valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo.

Alla nomina in seno alla commissione del nuovo membro provvederà il Sindaco con proprio decreto.

### **Art.10** **(Ricorsi)**

1)- Il provvedimento del Funzionario competente di rifiuto al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2)- Contro il provvedimento che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca o la sospensione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

**CAPO II:**  
**NORME PER IL RILASCIO E L 'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

**Art.11**  
**(Domanda di autorizzazione)**

1)- La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna, deve essere presentata su carta legale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove si intende esercitare l'attività;

2)- Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza del richiedente (nel caso di società di persone dei soggetti componenti la stessa e nel caso di società di capitali degli amministratori);
- b) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività ed estratto mappa della zona ove è ubicato tale immobile, redatta da tecnico iscritto all'albo;
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione o della maggioranza dei soci o del direttore del centro rilasciata dalla Commissione provinciale per l'Artigianato;
- d) nel caso di domanda presentata da una società, copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della stessa;
- e) dichiarazione resa ai sensi del D.lgs. 490/94 dai soggetti tenuti ai sensi del decreto stesso.

3)- Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale, come previsto dall'art. 2 della Legge 1142/70;

qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società.;

4)- Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 08.08.85 n.443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa alla autorizzazione richiesta;

**Art.12**  
**(Rilascio dell'autorizzazione)**

1)- L ' autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Funzionario competente, sentita la Commissione di cui al precedente art.7.;

L' autorizzazione deve essere notificata al soggetto titolare .

2)- L' autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita a richiesta dei Funzionari od agenti degli organi di vigilanza o di quelli preposti al controllo sanitario;



3)- Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia della stessa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

4)-Del rilascio della autorizzazione vengono informati i seguenti Uffici.

- a)- la Commissione Provinciale per l'artigianato;
- b)- la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
- c)- la sede Provinciale dell'I.N.A.I.L.;
- d)- l'Ufficio Tributi del Comune;
- e)- il servizio igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale ;
- f)- l'ufficio urbanistica del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

5)- l'esame delle domande deve essere effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dal numero di protocollo di acquisizione, con priorità alle richieste di trasferimento.

### **Art.13 (Inizio della attività)**

1)- Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà iniziare la relativa attività entro 90 giorni dalla notifica della stessa, facendo pervenire comunicazione scritta alla Amministrazione Comunale

Entro 60 gironi dall'inizio della attività il soggetto titolare del provvedimento autorizzativo dovrà produrre all'Amministrazione Comunale quanto di seguito indicato:

- a) certificato di iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro Imprese per quelle non artigiane.

2)- La mancata produzione di quanto indicato al punto 1) lettera a) è causa di decadenza della autorizzazione.

### **Art.14 (Modifiche)**

1)- Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Funzionario competente sentito il Responsabile del servizio I.P.A:T.S:L.L. della Azienda.Sanitaria Locale.

### **Art.15 (Cessazione della attività)**

1)- Entro 90 giorni dalla cessazione della attività il titolare della autorizzazione relativa, dovrà consegnare alla Amministrazione Comunale il provvedimento stesso che, comunque, dopo tale termine è da ritenersi revocata per decadenza.

**Art. 16**  
**(Subingresso in attività esistente)**

1)- Il subingresso nella gestione o nella titolarità di impresa in possesso della autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui all'art.1, deve essere sempre autorizzato.

Il subentrante nella gestione o nella titolarità di impresa intestatario di autorizzazione per l'esercizio della attività di barbiere, parrucchiere per uomo, per donna o per uomo e donna, dovrà, per iniziare ad esercitare regolarmente l'attività, presentare istanza in competente bollo con le modalità di cui al precedente art.11, alla quale dovrà essere unito, anche in copia autentica, il contratto di cessione in proprietà o in affitto della azienda.

Potrà ottenere nuova autorizzazione solo dopo l'acquisizione di nuovo nulla osta igienico sanitario da parte della A.S.L..

2)- In caso di morte o di invalidità permanente del titolare della autorizzazione, il coniuge e/o i figli potranno trasferire ugualmente l'attività come previsto al precedente punto1);

3)- In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della Legge 08.08.85 n.443, potranno essere titolari della autorizzazione per l'esercizio della attività per il periodo previsto da tale norma senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato;

4)- Decorso tale periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 della Legge 1142/70.

**Art. 17**  
**(Trasferimento di sede)**

1)- Coloro che intendono trasferire una delle attività di cui all'art. 1 in altra località del territorio comunale, dovranno ottenere autorizzazione in proposito secondo le procedure di cui all'art.12 del presente Regolamento, previa presentazione di apposita istanza correlata dalla documentazione indicata all'art.11;

2)- In caso di comprovata necessità del richiedente quali per esempio sfratto esecutivo o sopravvenuta non idoneità dei locali, il Funzionario competente, sentita la Commissione di cui al precedente art.7, può autorizzare il trasferimento di attività in altri locali, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi di cui all'art.24 del presente regolamento.

### **CAPO III :NORME IGIENICO SANITARIE**

#### **Art.18**

##### **(Accertamenti igienico sanitari e requisiti dei locali)**

1)- L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione di cui agli art. 2 e 17 del presente Regolamento nonché quella delle persone addette, è di competenza del servizio I.P.A.T.S.L.L. della Azienda Sanitaria Locale;

2)- Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono essere esercitate in locali separati da altri mestieri, occupazioni o attività.;

3)- I locali adibiti all'esercizio delle stesse devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa urbanistico edilizia ed igienico sanitaria nonché a quella relativa all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

4)- Sono fatte salve le situazioni esistenti nonché la prosecuzione di tali attività in caso di subingresso.

I laboratori dovranno comunque essere dichiarati idonei sotto l'aspetto igienico sanitario dal servizio I.P.A.T.S.L.L. della Azienda Sanitaria Locale.

#### **Art.19**

##### **(Requisiti igienici delle attrezzature)**

1)- Le attrezzature utilizzate nell'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienico:

- a) Gli asciugamani dovranno essere puliti e cambiati per ogni persona;
- b) Gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere scrupolosamente e costantemente puliti. Quelli che vengono a diretto contatto con la pelle delle persone dovranno essere disinfettati o sterilizzati prima di poter essere utilizzati per un'altra persona. E' vietato durante la rasatura togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia di igiene,

2)- E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggere dopo l'uso su ogni cliente.

#### **Art.20**

##### **(Norme igieniche per l'esercizio della attività)**

1)- Tutti gli addetti ai servizi delle attività disciplinate dal presente regolamento è fatto obbligo di indossare, durante l'esercizio delle stesse, indumenti di colore chiaro tali che possa essere notato il loro stato di pulizia;

2)- E' obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24 n.1938 e che per il sistema di "permanente a freddo" maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati;

3)- Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici;

4)- Prima di tali applicazioni e di tutte le altre che potrebbero creare allergie, dovrà essere sempre informato il cliente dei possibili rischi connesso all'uso dei prodotti.

**Art.21**  
**(Controlli sanitari del personale)**

1)- Gli addetti all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento devono essere dichiarati idonei fisicamente ed esenti da malattie infettive e contagiose. Tale situazione deve risultare da idonea certificazione del servizio I.P.A.T.S.L.L. della Azienda Sanitaria Locale;

2)- Tale certificazione dovrà essere rinnovata annualmente e l'esito dovrà risultare nel previsto libretto sanitario che ogni addetto dovrà conservare ed esibire agli Agenti ed Ufficiali incaricati dei controlli sulle attività in questione.

## **CAPO IV : ORARI E TARIFFE**

### **Art.22 (Orari)**

- 1)- Gli orari di esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento sono stabiliti annualmente dal Sindaco con ordinanza su proposta delle associazioni di categoria e dopo aver sentito la commissione di cui al precedente art.7;
- 2)- E' fatto obbligo ai soggetti titolari delle attività di scegliere, entro i limiti di cui alla predetta ordinanza, l'orario di esercizio adottato e di segnalarlo mediante l'esposizione di un cartello che deve essere ben visibile all'esterno del laboratorio;
- 3)- E' concessa la prosecuzione della attività oltre l'orario di apertura scelto esclusivamente a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

### **Art.23 (Tariffe)**

I soggetti titolari delle attività hanno l'obbligo di tenere esposto all'interno dei locali l'elenco delle prestazioni praticate ed il relativo prezzo, tale che siano ben visibili alla clientela.

## **CAPO V : Distanze**

### **Art.24 (Distanza tra esercizi)**

1)-In relazione alla situazione socio economica del Comune di Orzinuovi e alla luce della tradizionale vocazione economica ed alla densità della popolazione residente e fluttuante all'interno del territorio comunale l'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata, ad eccezione dell'art.17 comma 2, a condizione che tra il laboratorio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento ed i preesistenti esercizi della stessa tipologia sussista la seguente distanza minima:

- Tra barbieri, parrucchieri per uomo e parrucchieri uomo e donna: metri 50
- Tra parrucchieri donna e parrucchieri uomo e donna: metri 50
- Tra parrucchieri uomo e donna: metri 50

2)-Della verifica della distanza fra esercizi è incaricato il Comando della Polizia Municipale e la stessa dovrà essere misurata lungo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi più vicini, anche anche se secondari;

3)-Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio della attività all'interno di convivenze quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

4)-Le distanze di cui sopra sono soggette a revisione quinquennale con provvedimento del Funzionario competente sentita la Commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento;

## **CAPO VI : CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art.25 (Controlli)**

Gli appartenenti al servizio I.P.A.T.S:L.L. della Azienda Sanitaria Locale., al Corpo Polizia Municipale del Comune di Orzinuovi ed alle forze di Polizia, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento.

### **Art.26 (Sanzioni)**

1)- Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dai commi seguenti e dal'art.27, quando non costituiscano un reato contemplato dal C.P. o da

altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate secondo le modalità stabilite dalla Legge 24.11.81 n.689;

2)- Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti art.li 22 e 23 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 206,58 a Euro 619,75, secondo le modalità previste dalla Legge 689/81;

3)- Nel caso di recidiva entro l'anno, può essere disposta la sospensione temporanea della attività per un periodo non superiore ai 10 giorni quale sanzione amministrativa accessoria.

#### **Art.27 (Abusivismo)**

1)- Fatte salva ogni altra conseguenza civile, penale e amministrativa prevista dalla normativa in vigore, il Funzionario competente ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione;

2)- Decorsi 10 giorni dalla notifica dell'Ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, è disposta l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria;

3)- Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente regolamento, è stabilita per il soggetto trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 1.549,37 a Euro 3.098,74.

#### **Art.28 (Sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione)**

1)- L'autorizzazione Comunale per l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1, può sempre essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia;

2)- La revoca della autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti oggettivi e soggettivi che ne hanno consentito il rilascio.

La stessa deve essere dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio regolarmente alla attività entro 90 giorni dal conseguimento della stessa o l'avesse sospesa per un uguale periodo senza aver acquisito nulla osta da parte della Amministrazione Comunale o non avesse presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art.13;

3)- I provvedimenti di cui sopra devono essere notificati al titolare della autorizzazione;

4)- La sospensione della attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza della autorizzazione.

## **CAPO VII : NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art.29**

#### **(Norme transitorie e finali)**

1)- I soggetti titolari di autorizzazioni rilasciate alla luce del precedente regolamento dovranno continuare ad esercitare l'attività nel rispetto della tipologia a suo tempo autorizzata.

2)- L'eventuale modificazione della stessa potrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, ivi compreso il disposto di cui al precedente art.24;

3)- I soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che risultassero possedere, alla data di ottenimento della propria autorizzazione, la qualifica professionale per l'esercizio della attività di parrucchiere per uomo e donna, potranno chiedere ed ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione per entrambi i sessi in subordine all'esistenza dei prescritti requisiti igienico sanitari dei locali certificati da nuovo nulla osta del servizio I.P.A.T.S.L.L. della A.S.L..

Tali assegnazioni, stabilite dal Funzionario competente dopo aver acquisito il parere della Commissione di cui al precedente art. 7, potranno avvenire entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art.30**

#### **(Abrogazione norme precedenti)**

Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari riguardanti la materia oggetto del presente ed in particolare il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.02.72 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art.31**

#### **(Entrata in vigore del regolamento)**

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo Comunale dopo l'esecutività della deliberazione di adozione da parte del Consiglio Comunale.

**REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE N. 70 DEL 28 NOVEMBRE 2001**

**ESECUTIVO DAL GIORNO 17 DICEMBRE 2001**